COMMISSIONE VIII ISTRUZIONE E BELLE ARTI

CLIV.

SEDUTA DI VENERDÌ 1º FEBBRAIO 1963

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ERMINI

INDICE		P	PAG.
Su argomento all'ordine del giorno a Commissioni riunite: CODIGNOLA	PAG. 2032 2033	Orlandi: Estensione ai pensionati dei benefici previsti dall'articolo 1 della legge 28 luglio 1961, n. 831, e modi- fiche all'articolo 2 del decreto legi- slativo 30 agosto 1946, n. 237. (<i>Ur-</i> <i>genza</i>). (3644);	
Inversione dell'ordine del giorno: PRESIDENTE	2033	PRESIDENTE	2033 2034 2033 2034 2034
Colitto: Riliquidazione delle pensioni al personale della scuola elementare. (Urgenza). (458); Marotta Vincenzo ed altri: Norme integrative dell'articolo 28, secondo comma, della legge 13 marzo 1958, n. 165. (1208); Buzzi ed altri: Norme interpretative dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20, per la riliquidazione delle pensioni al personale della scuola elementare, e norme integrative dell'articolo 28 della legge 13 marzo 1958, n. 165. (2361); Badini Confalonieri: Riliquidazione		Sangalli ed altri: Estensione dell'articolo 132 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, ai docenti italiani che abbiano prestato rilevanti servizi per almeno un quinquennio presso Università statali estere. (1653)	037 036 036
delle pensioni al personale insegnante, ispettivo e direttivo della scuola collocato a riposo anteriormente al 1º ottobre 1961. (Urgenza). (3631);		RAMPA	037 038 038

zione, non abbiamo discusso a fondo il pro-

blema; esiste solo un orientamento personale

del nostro Presidente e desidero qui precisare,

pertanto, che le osservazioni che sono state

fatte in merito a questo problema debbono

III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 1º FEBBRAIO 1963

PAG.	PAG
Proposta di legge (Seguito della discussione e approvazione):	Proposta di legge (Discussione e approvazione):
BALDELLI: Trattamento economico dei presidi e direttori didattici incaricati degli Istituti secondari di istruzione. (1178)	Senatore Menghi: Proroga della legge 26 ottobre 1952, n. 1784, sulle nor- me per salvare i ragazzi d'Italia dalla deflagrazione di ordigni di guer- ra. (Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato). (4222) 2043, 2044. Presidente del Senato di Stata ella muh.
Proposta di legge (Seguito della discussione e rinvio):	Proposta di legge (Discussione e rinvio):
Buzzi e Rampa: Provvidenze economiche e di carriera per gli insegnanti delle scuole speciali. (Urgenza). (3381) 2039 PRESIDENTE 2039, 2040 Buzzi	di istruzione secondaria e artistica, disposte dalla legge 28 luglio 1961, n. 831, e di alcune categorie di in-
Disegno di legge (Discussione e approvazione):	manente del Senato). (4231-B) 2044
Ordinamento della scuola speciale per archivisti e bibliotecari della Università di Roma. (Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato). (4291) 2041 PRESIDENTE	ELKAN
Proposte di legge (Seguito della discussione e rinvio):	GODIGNOLA
LEONE RAFFAELE ed altri: Modifiche e aggiunte alle disposizioni sulla de- correnza della nomina in ruolo del personale direttivo e docente degli	Votazioni segrete: Presidente
Istituti di istruzione elementare, se- condaria e artistica, di cui all'arti- colo 7 della legge 13 marzo 1958,	La seduta comincia alle 10,30.
n. 165. (Urgenza). (2667); Pinna ed altri: Estensione dei benefici concessi dall'articolo 7 della legge 13 marzo 1958, n. 165, ad altre categorie di insegnanti elementari, reduci ex partigiani. (Urgenza). (1625);	BUZZI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente. (È approvato). Su argomento all'ordine del giorno
Gorreri Dante ed altri: Norme interpretative ed integrative della legge 6 dicembre 1956, n. 1429, sulla sistemazione della carriera dei docenti della scuola elementare, secondaria e di istruzione artistica, in possesso dei requisiti di perseguitati politici o razziali. (3235).	a Commissioni riunite. CODIGNOLA. Onorevole Presidente, vorrei fare una osservazione: ho partecipato, insieme con altri onorevoli colleghi, alla seduta in sede referente per il parere circa il disegno di legge concernente la ricerca scientifica, successivamente assegnato alla competenza
CRUCIANI E SPADAZZI: Modifica alla de- correnza della nomina in ruolo dei professori di educazione fisica degli Istituti di istruzione secondaria, di	congiunta di merito della nostra e della I Commissione Interni. Debbo però sottolinea re che qui, in sede di Commissione Istru

2043

2043

2043

cui al secondo comma dell'articolo 15

della legge 7 febbraio 1958 n. 165,

e successive modifiche (3670). . . .

ritenersi osservazioni personali del nostro Presidente, che possono essere non condivise dai componenti la Commissione, e non osservazioni che riflettono l'orientamento della Commissione stessa.

PRESIDENTE. Sono d'accordo con l'onorevole Codignola circa la precisazione che ha fatto, e sono del parere che di questo problema si debba discutere con piena libertà in seno alle Commissioni riunite.

Inversione dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Poiché l'onorevole Pedini, Presidente della prima Sottocommissione Bilancio è venuto personalmente per comunicare un parere che ci interessa, propongo l'inversione dell'ordine del giorno, nel senso di discutere subito il gruppo delle proposte di legge concernenti la riliquidazione delle pensioni

(Così rimane stabilito).

Seguito della discussione delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Russo Salvatore ed altri: Modifica all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20, concernente la riliquidazione delle pensioni (Urgenza) (382); Colitto: Riliquidazione delle pensioni al personale della scuola elementare (458); Marotta Vincenzo ed altri: Norme integrative dell'articolo 28, secondo comma, della legge 18 marzo 1958, n. 165 (1208); Buzzi ed altri: Norme interpretative dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1956, n. 20, per la riliquidazione delle pensioni al personale della scuola elementare, e norme integrative dell'articolo 28 della legge 13 marzo 1958, n. 165 (2361) Badini Confalonieri: Riliquidazione delle pensioni al personale insegnante, ispettivo e direttivo della scuola collocato a riposo anterior-mente al 1º ottobre 1961 (Urgenza) (3631); Orlandi: Estensione ai pensionati dei benefici previsti dall'articolo 1 della legge 28 luglio 1961, n. 831, e modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 30 agosto 1946, n. 237 (Urgenza) (3644) e Fusaro e Baldelli: Provvidenze a favore del personale ispettivo, direttivo ed insegnante in posizione di quiescenza (Urgenza) (3655).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati: Russo Salvatore, Roffi, De Grada, De Lauro Matera Anna, Maglietta, Grasso Nicolosi Anna, Sciorilli

Borrelli: « Modifica dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20, concernente la riliquidazione delle pensioni »; Colitto: « Riliquidazione delle pensioni al personale della scuola elementare »; Marotta Vincenzo, Fusaro, Leone Raffaele: « Norme integrative dell'articolo 28, secondo comma, della legge 13 marzo 1958, n. 165 »; Buzzi, Rampa, Patrini, Perdonà: « Norme interpretative dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20, per la riliquidazione delle pensioni al personale della scuola elementare e norme integrative dell'articolo 28 della legge 13 marzo 1958, n. 165 »; Badini Confalonieri: « Riliquidazione delle pensioni al personale insegnante, ispettivo e direttivo della scuola collocato a riposo anteriormente al 1º ottobre 1961 »; Orlandi: « Estensione ai pensionati dei benefici previsti dall'articolo 1 della legge 28 luglio 1961, n. 831 e modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 30 agosto 1946, n. 237 »; e Fusaro e Baldelli: « Provvidenze a favore del personale ispettivo, direttivo ed insegnante in posizione di quiescenza ».

PEDINI. Comunico che la prima Sottocommissione Bilancio ha espresso parere favorevole sul nuovo testo unificato delle proposte di legge concernenti la riliquidazione delle pensioni al personale direttivo e docente della scuola

Colgo l'occasione della mia presenza in questa Commissione per comunicare che è stato dato parere favorevole alla proposta di legge Baldelli n. 1178, nonché alla proposta di legge Titomanlio n. 3821 con alcune osservazioni di cui si darà successivamente notizia.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione definitiva degli articoli del testo unificato che già avevamo approvato come principio, nella precedente seduta.

L'articolo 1, secondo le proposte degli onorevoli Buzzi, Rampa e Caiazza, era del seguente tenore:

« Le pensioni relative al personale direttivo e insegnante della scuola secondaria e artistica, al personale direttivo e ispettivo della scuola elementare ed al personale direttivo della scuola elementare ed al personale direttivo dei Convitti nazionali, cessato dal servizio anteriormente al 1º luglio 1956, sono riliquidate con decorrenza dal 1º luglio 1962 sulla base dell'anzianità maturata nella qualifica all'atto della cessazione dal servizio, considerata ai fini dell'attribuzione degli aumenti periodici e dei coefficienti di stipendio previsti dalle tabelle annesse al decreto del

Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19 ».

BUZZI, *Relatore*. Ritengo che sarebbe più opportuno dire, anzichè « al personale direttivo e ispettivo della scuola elementare », « ai direttori didattici e agli ispettori scolastici.

CAIAZZA. Propongo di sostituire alle parole « ed al personale direttivo dei Convitti nazionali » le altre parole « ai Rettori dei convitti nazionali ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 1 con gli ulteriori emendamenti proposti dagli onorevoli Buzzi e Caiazza.

(È approvato).

L'articolo 1 rimane pertanto così formulato:

«Le pensioni relative al personale direttivo e insegnante della scuola secondaria e artistica, ai direttori didattici, agli ispettori scolastici, ai Rettori dei convitti nazionali, cessati dal servizio anteriormente al 1º luglio 1956, sono riliquidate con decorrenza dal 1º luglio 1962 sulla base dell'anzianità maturata nella qualifica all'atto della cessazione dal servizio, considerata ai fini dell'attribuzione degli aumenti periodici e dei coefficienti di stipendio previsti dalle tabelle annesse al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19».

L'articolo 2 del testo unificato era così formulato:

« All'onere di lire 900 milioni derivante dall'applicazione della presente legge si provvederà per l'esercizio finanziario 1962-63 a carico del capitolo 30 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio medesimo, e dei corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

PRESIDENTE. Gli onorevoli Rampa, Buzzi, Baldelli e Franceschini hanno presentato il seguente ordine del giorno:

"L'VIII Commissione, approvando la parziale riliquidazione delle pensioni per il personale della scuola collocato in pensione anteriormente al 1º luglio 1956, invita il Governo a predisporre la perequazione definitiva delle pensioni di tutto il personale della scuola di ogni ordine e grado in relazione alla legge n. 831 e ai nuovi stipendi conglobati dal 1º luglio 1963 ».

Il Governo dichiara di accogliere l'ordine del giorno testè letto.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni può rimanere stabilito che il titolo della proposta di legge è il seguente:

« Riliquidazione delle pensioni ad alcune categorie del personale direttivo e docente collocato in riposo anteriormente al 1º luglio 1956 ».

(Così rimane stabilito).

Rimane altresì stabilito che il testo unificato, secondo richiesta unanime, assorbirà tutte le proposte di legge concernenti la riliquidazione delle pensioni, le quali saranno elencate nell'ordine numerico.

(Così rimane stabilito).

Il testo unificato delle proposte di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto delle proposte di legge testé esaminate.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta del testo unificato delle proposte di legge:

RUSSO SALVATORE ed altri; COLITTO, MAROTTA VINCENZO ed altri; BUZZI ed altri; BADINI CONFALONIERI; ORLANDI e FUSARO; e BALDELLI: «Riliquidazione delle pensioni ad alcune categorie del personale direttivo e docente collocato a riposo anteriormente al 1º luglio 1956 » (382, 458, 1208, 2361, 3631, 3644, 3655):

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Alessi Maria, Baldelli, Berté, Buzzi, Caiazza, Cecati, Cerreti Alfonso, Codignola, D'Ambrosio, De Lauro Matera Anna, Di Benedetto, Elkan, Ermini, Franceschini, Franco Pasquale, Fusaro, Grezzi, Leone Raffaele, Limoni, Malagugini, Marangone, Natta, Perdonà, Pitzalis, Rampa, Rivera, Roffi, Romanato, Russo Salvatore, Savio Emanuela, Scaglia Giovanni Battista, Sciorilli Borrelli.

Seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Sangalli ed altri: Estensione dell'articolo 132, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, ai docenti italiani che abbiano prestato rilevanti servizi per almeno un quinquennio presso Università statali estere (1653).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Sangalli, Gennai Tonietti Erisia, Romanato, Ferrari Giovanni, Origlia: « Estensione dell'articolo 132 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, ai docenti italiani che abbiano prestato rilevanti servizi per almeno un quinquennio presso Università statali estere ».

Prego l'onorevole Bertè, relatore, di volerci ricordare lo stato del provvedimento.

BERTÈ, Relatore. Onorevoli colleghi, questa proposta di legge è stata ampiamente discussa dalla nostra Commissione ed è stato dato mandato al relatore di presentare un emendamento che interpretasse le conclusioni emerse nel corso della discussione stessa e il parere pronunciato dal Governo in proposito. Il relatore ha pertanto presentato l'articolo unico sostitutivo del testo proposto dai proponenti, articolo unico che è stato distribuito agli onorevoli componenti la Commissione, e che è del seguente tenore:

« I cittadini italiani in possesso di laurea che abbiano insegnato con responsabilità di cattedra presso Università estere per almeno quattro anni sono immessi, senza limiti di età, nei ruoli delle scuole medie superiori per cattedre attinenti alla materia insegnata presso l'Università estera e alla lingua nella quale si è svolto l'insegnamento, previo superamento di speciali concorsi per titoli e colloquio banditi dal Ministero della pubblica istruzione almeno ogni cinque anni.

Un concorso speciale di cui al precedente comma, verrà bandito entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge ».

Come gli onorevoli colleghi avranno potuto rilevare, le modifiche essenziali riguardano l'abbassamento da cinque a quattro anni del requisito di servizio e i limiti di età. Su questo ultimo punto, comunque, il relatore si affida alla Commissione. Con tali modifiche ritengo che il provvedimento possa essere senz'altro approvato.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale sul nuovo testo presentato dall'onorevole Bertè.

RIVERA. Non mi rendo conto del perché di questa immissione nei ruoli delle scuole medie superiori nei confronti soltanto di quei cittadini italiani forniti di laurea che abbiano insegnato all'estero. Ci sono insegnanti che hanno insegnato nelle università italiane, eppure non sono immessi nella scuola. Adesso, se quattro anni di insegnamento nelle università straniere danno diritto di entrare nei ruoli delle scuole medie superiori, sia pure mediante concorsi speciali, non vedo perché la cosa non dovrebbe essere possibile anche per coloro che hanno insegnato nelle università italiane.

CODIGNOLA. Noi non conosciamo nemmeno l'organizzazione delle università straniere. Bisognerebbe chiarire che cosa si vuol dire con « responsabilità di cattedra ».

MALAGUGINI. Le preoccupazioni iniziali di fronte a questa proposta di legge erano suggerite dal fatto che si temeva si trattasse di gente che era stata all'estero in altri tempi e che cercava di sistemarsi, ora in Italia passando, come si suol dire per il rotto della cuffia. Invece, tutti costoro sono andati all'estero dopo la liberazione, sono andati all'estero, come spiega la relazione, quando il Governo italiano cercava di favorire una politica emigratoria in tutte le direzioni con notevole larghezza di vedute.

Cosa domandano costoro? Domandano di non esser legati al limite d'età, avendolo quasi tutti superato. Domandavano poi una seconda cosa, di essere immessi, tout court, senza esami, nei ruoli della scuola superiore. Ma una cosa del genere sarebbe stata incostituzionale. Con il nuovo testo invece si cerca di ovviare a questo gravissimo ostacolo facendo partecipare costoro ad un concorso le cui modalità potranno essere definite. Potrebbe essere un concorso generale, il cui unico privilegio sarebbe quello di non dover sottostare a dei limiti d'età o potrebbe essere un concorso limitato ad un esame-colloquio relativo alle materie che gli interessati hanno insegnato all'estero e questo naturalmente li favorirebbe particolarmente.

Costoro potrebbero anche essere contenti di avere la possibilità di concorrere agli esami di assistente universitario senza il prescritto titolo di abilitazione.

PRESIDENTE. Per il concorso come assistente universitario non c'è bisogno di possedere il titolo di abilitazione.

MALAGUGINI. Comunque ritengo che sia più facilmente accoglibile questa seconda sistemazione che non quella che prevede un esame e un colloquio per l'ammissione alle scuole superiori.

PRESIDENTE. Le difficoltà sorgono quando si consideri che nelle Università gli assistenti sono, di solito, rappresentati da elementi giovani. Come possiamo far iniziare la carriera di assistente universitario a elementi che hanno oltrepassato i cinquanta e forse i sessanta anni di età?

CODIGNOLA. A parte questo, onorevoli colleghi, nella legge si parla di insegnamento all'estero con responsabilità di incarico, senza precisare che cosa voglia dire questa dizione. Come si fa, sul piano giuridico, a determinare la « responsabilità » di questo insegnamento? Quali sono dunque i meriti particolari e specifici in base ai quali si dovrebbe attuare una particolarità legislativa a favore di questi insegnanti? Veramente non riesco a capire. Tutt'al più ritengo che si possa consentire di prorogare, a favore di questi insegnanti, il termine per il limite di età, per esempio di dieci anni, ma agli effetti della loro ammissione a regolari concorsi.

Vorrei poi ricordare che per quanto riguarda la possibilità di utilizzarli come assistenti, esiste già una legge in proposito che dà valore al servizio prestato nelle Università estere come assistenti. Mi riferisco alla legge 18 marzo 1958, n. 311. Anche in questo caso, quindi, non vedo la necessità di ricorrere a leggi straordinarie.

RIVERA. Devo osservare che questa legge riguarda solo gli assistenti universitari e non gli assistenti di ricerca scientifica.

BERTE, Relatore. Quando fu discussa per la prima volta la proposta di legge Sangalli, presentai due emendamenti. Nel primo tendevo a riconoscere una validità al periodo prestato all'estero da parte di docenti italiani che erano stati chiamati a quelle Università nel periodo in cui era stato abrogato l'articolo 81 riguardante « la chiara fama ». Nel secondo emendamento mi proponevo di limitare i benefici del provvedimento a coloro che erano andati all'estero per perfezionarsi e per acquisire maggiori titoli. Nei miei emendamenti chiedevo, alla luce di questa impostazione, la immissione nelle scuole superiori italiane. In Commissione sono emerse delle difficoltà; anzitutto, ricordo, da parte dell'onorevole Pitzalis, il quale espresse parere contrario a tutto il provvedimento, perché in esso si stabiliva di immettere nelle scuole elementi che non sarebbero stati sottoposti a normale concorso.

Intervenne allora il rappresentante del Governo che propose che i beneficiari della legge fossero sottoposti a concorso per titoli e colloquio.

Il relatore ha ritenuto di interpretare il proposito del governo nel presentare il nuovo testo dell'articolo unico.

A me sembra, pertanto, che l'emendamento non sia che l'interpretazione precisa di ciò che emerse in sede di discussione generale.

CODIGNOLA. Non capisco che cosa c'entri in tutto ciò l'abolizione delle norme che prevedevano l'assunzione nei ruoli universitari per chiara fama.

PRESIDENTE. Il Sottosegretario Magrì, quando si discusse la proposta di legge, restò molto perplesso e non mi sembra che si sia espresso in senso favorevole.

La nuova formulazione si potrebbe ridurre a coloro che si trovavano all'estero ed erano in quella determinata condizione. Comunque anche io ho molti dubbi sulla proposta di legge.

FRANCO PASQUALE. Nella precedente seduta, allorché si discusse la presente proposta di legge, io presi posizione contraria ad essa. Nella nuova formulazione dell'onorevole Bertè ho notato, tuttavia, degli elementi nuovi tali che possono far superare quelle perplessità. L'altra volta, infatti, si disse che non era precisato il concetto di insegnamento presso università estere. Questo concetto lo potremmo ora precisare nel senso di dare il riconoscimento a coloro che hanno svolto dei corsi regolari, presso le università estere e questa mi sembra che potrebbe essere una formulazione più precisa di quella di « responsabilità di cattedra ».

Un secondo elemento che venne posto in discussione fu quello relativo ai titoli. Adesso, nella nuova formulazione proposta dal relatore, è detto a questo proposito che tali concorsi dovranno essere espletati sulla base della valutazione dei titoli e di un colloquio atto ad accertare la preparazione dei candidati. Ritengo pertanto che questa sia una sufficiente garanzia; garanzia che non ravvisammo nella vecchia formulazione della proposta di legge.

Rimangono le osservazioni del Presidente. La legge deve essere estesa a tutti, oppure sarà necessario e sarà meglio limitarla semplicemente a coloro che si trovavano all'estero, quando era ancora valida la vecchia norma della chiara fama? Questo mi sembra che sia un giusto limite, perché, una volta

che tale legge è stata soppressa, non c'è più la necessità di prendere in considerazione i casi di professori che abbiano insegnato successivamente all'estero o nell'università italiana.

Ritengo anche, che, con una formulazione di questo tipo, le obiezioni mosse dall'onorevole Codignola dovrebbero venire a cadere, anche se il collega Codignola è molto severo in questo genere di cose.

BALDELLI. Ritengo che, a questo punto della discussione, si potrebbe tentare di fare qualche proposta conciliativa per risolvere il problema che abbiamo di fronte, perché le perplessità manifestate da altri colleghi in merito alla proposta di legge sono anche le mie. Ci sono, per esempio delle persone che, dopo non esser mai riusciti a vincere un concorso in Italia, sono andati a fare qualcosa in università dell'America latina. Non vorrei pertanto che costoro avessero trovato una scorciatoia per adire all'insegnamento dopo non essere riusciti attraverso la via ordinaria.

Forse si potrebbe trovare una soluzione formulando la legge in modo che si tenga conto solo di un servizio serio prestato in università straniere. Poiché ciò è difficile in una legge, non sarebbe possibile delegare questo compito al Consiglio superiore della pubblica istruzione che, prima di concedere questa immissione al concorso, dovrebbe pronunciarsi sulla validità dei titoli che vengono esibiti e valutare il contributo che costoro hanno reso alla scienza?

CODIGNOLA. La conclusione è che oggi il Parlamento riesumerebbe la legge sulla chiara fama, la cui abolizione è stata uno dei primi atti di legalità in Italia. È una cosa scandalosa!

MAGRI, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Questo problema è evidentemente parallelo, corrispondente alle norme dell'articolo 132 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore riguardante gli aiuti e gli assistenti delle università italiane. Dopo cinque anni essi possono aspirare a passare nei ruoli delle scuole medie superiori. L'articolo da me citato dice sostanzialmente che coloro i quali sono stati non aiuti o assistenti, ma incaricati di una qualche disciplina presso università straniere, possono aspirare allo stesso collocamento in Italia. Se si vuole stabilire questo paralellismo, devo dire, come già altre volte ho avuto occasione di dire, che qualora si trattasse veramente di giovani i quali sono andati nelle università straniere attirati dalla più larga possibilità - che

ın effetti esiste - di perfezionarsi e di dedicarsi ad attività sperimentali nel campo delle ricerche scientifiche, non avrei obiezioni da fare, ma non posso essere d'accordo con il principio di acquisire alle nostre Scuole elementi anziani e che non hanno questi requisiti. In ogni caso sarei del parere di inserire nel testo della legge che è indispensabile, ove la Commissione voglia approvare questo provvedimento, che l'ammissione avvenga su parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione e ciò perché sia accertato il livello al quale operano talune università straniere, livello che spesso non raggiunge nemmeno quello della scuola media superiore italiana. È giusto quindi che l'accertamento sulle effettive capacità e sul valore dell'insegnamento prestato all'estero, venga fatto su conforme parere del Consiglio superiore.

In secondo luogo non vedo perché se per gli assistenti italiani si parla di un quinquennio, questo periodo debba essere ridotto in questa legge a quattro anni.

In terzo luogo vorrei osservare che la dizione « senza limiti di età » non può essere accolta. Noi non possiamo consentire di immettere nelle scuole italiane insegnanti che hanno superato, per esempio, il sessantesimo anno di età, attribuendo loro incarichi che in genere in Italia sono attribuiti ai giovani.

Si può inoltre supporre che si tratti di elementi che si sono recati all'estero perche non hanno mai superato, in Italia, un regolare concorso e che ora, stanchi di stare colà, tornano in Italia attraverso una legge che li favorisce, a mio avviso, senza garanzie obiettiva

Infine non sono d'accordo col testo proposto quando si parla di lasciare che questi insegnanti esercitino in Italia l'insegnamento della lingua, con la quale hanno insegnato altre materie, all'estero. Si può parlare bene una lingua straniera ignorando i metodi di insegnamento.

RAMPA. Poiché dalla discussione sono emersi pareri assai contrastanti in merito a questo provvedimento, chiederei di rinviare la discussione.

BERTE, Relatore. Forse è possibile arrivare a un punto di accordo. Per prima cosa debbo dire che lo spirito che ha spinto i presentatori a formulare la legge è di ordine morale perché riguarda pochissime persone le quali sono state messe in condizione di rimanere vittime di una situazione particolare in quanto, mentre sono andate all'estero chiamate a ricoprire cattedre regolari, hanno visto

sfumare la possibilità di inserirsi nell'andamento della scuola italiana.

Ricordo di aver cercato proprio io, con il mio emendamento, di evitare che potessero usufruire del provvedimento coloro che avevano goduto della chiara fama quando questa era intesa in senso politico, legge che giustamente il Parlamento democratico ha abrogato.

Nel presentare oggi il nuovo emendamento, ho cercato di obbedire alla logica della discussione emersa la scorsa volta.

Io ritengo che si possa oggi trovare il punto di incontro, anche dopo gli interventi dei colleghi della Commissione e del Governo, escludendo la sistemazione in cattedre di lingua e consentendo invece la sistemazione in cattedre della materia che costoro hanno insegnato in università estere; non ho difficoltà poi a portare gli anni di insegnamento all'estero da quattro a cinque, come chiesto dal rappresentante del Governo.

Per quanto riguarda il limite di età, vorrei far presente che le persone che sono rimaste vittime di quella situazione si trovano, da 15-20 anni in una situazione veramente tragica. Ecco perché insisterei perché sia mantenuto nell'emendamento la dizione « senza limiti di età ».

Il Governo propone che si dica « su conforme parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione ». Ma io mi domando: non può essere questo un motivo di eccessivo rallentamento per l'espletamento del concorso?

Ritengo comunque che su queste condizioni si possa trovare un accordo.

PITZALIS. Di fronte ad una proposta di legge come questa non è chi non resti perplesso. Io non so di che docenti si tratti. Si parla di docenti che hanno coperto cattedre universitarie all'estero e che hanno un'età tale per cui si dovrebbero superare i limiti di età previsti dalla legge. Ma che cosa ha fatto questa gente prima di recarsi all'estero? Forse sono stati anche bocciati in concorsi per cattedre. Quando noi trasferiamo gli assistenti e gli aiuti universitari nei ruoli organici della scuola, abbiamo delle garanzie precise, perché si tratta effettivamente di docenti che hanno prestato un servizio regolare per l'università, si tratta di elementi di valore che hanno tutte le carte in regola per aspirare ad una sistemazione di questo ge-

Ma qui si tratta di persone che non conosciamo, che non sappiamo che cosa abbiano fatto prima. Se si tratta di persone che hanno particolarmente brillato per il sapere e per la ricerca, diteci i nomi. Dicendoci i nomi forse potremmo anche cambiare parere. Non possiamo violare il principio fondamentale che una cattedra deve essere affidata a chi abbia dato prova di ben meritarla in Italia. Ma non all'estero! E costoro chi li ha mandati all'estero? Forse sono andati all'estero per loro particolari interessi personali.

Tutte queste cose ci rendono assai perplessi; senza contare che una legge di questo genere costituirebbe un precedente tale che aprirebbe una breccia attraverso la quale vorrebbero passare anche coloro che hanno certamente meriti maggiori di questi docenti che hanno insegnato all'estero.

RAMPA. Insisto sulla proposta di rinvio. PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta dell'onorevole Rampa di rinvio della discussione.

(È approvata).

Seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa del deputato Baldelli: Trattamento economico dei presidi e direttori didattici incaricati degli istituti secondari di istruzione (1178).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Baldelli: « Trattamento economico dei presidi e direttori didattici incaricati degli Istituti secondari di istruzione ».

La Commissione Bilancio ha dato a suo tempo parere contrario alla proposta di legge. La nostra Commissione ha approvato quindi nel principio alcuni emendamenti dell'onorevole Baldelli che riducevano la portata del provvedimento, e sul nuovo testo la Commissione Bilancio ha espresso parere favorevole.

Passiamo, pertanto, alla votazione definitiva.

Do lettura dell'articolo 1:

« Ai professori di ruolo, incaricati della presidenza o direzione degli Istituti d'istruzione secondaria di primo e secondo grado, compete il trattamento economico iniziale del personale direttivo di ruolo ».

L'onorevole Baldelli propone di modificarlo come segue, e la V Commissione ha dato parere favorevole:

« Ai professori di ruolo, incaricati della presidenza o della direzione di Istituti d'istru-

zione secondaria di primo e secondo grado, compete l'indennità di direzione del personale direttivo di ruolo ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 2:

« All'onere derivante dall'applicazione della presente legge sarà fatto fronte mediante corrispondente riduzione del fondo iscritto nel capitolo n. 493 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1958-59.

Il ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

L'onorevole Baldelli propone di modificarlo come segue, e la V Commissione ha dato parere favorevole:

« All'onere derivante dall'applicazione della presente legge sarà fatto fronte coi i normali stanziamenti dei capitoli 70, 81, 111 e 228 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Pubblica Istruzione per l'esercizio finanziario 1962-63.

Il ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

ROFFI. Per dichiarazione di voto debbo dire che sono d'accordo col principio che a questo personale incaricato spetti un compenso relativo al posto che occupa. Sono però contrario al fatto che questo incarico sia prolungato in modo poi da dare origine quasi a un diritto.

PITZALIS. Sempre in materia di concorsi, vorrei precisare che per quanto riguarda i direttori delle scuole medie vi sono state sempre eccezioni per quanto concerne appunto i concorsi medesimi. Auspico che il Ministero provveda a bandire con più sollecitudine i concorsi e anche con più frequenza, perché la situazione è gravissima, specialmente in Sardegna, dove le presidenze sono spesso affidate a personale incaricato che non ha neanche l'abilitazione. E questo perché finora i professori di ruolo non accettavano l'incarico, per evidenti ragioni. Il problema è di far si che agli incarichi vada personale scelto, che sappia dirigere con responsabilità gli istituti.

CAIAZZA. In merito a questo progetto di legge debbo precisare, perché resti agli atti, che non ho presentato un emendamento per il riconoscimento dello stesso beneficio al personale direttivo dei convitti nazionali incaricati a norma della legge 1º agosto 1960, n. 853, perché per essi dovrebbero automaticamente applicarsi le disposizioni del provvedimento oggi approvato dalla nostra Commissione.

SCIORILLI BORRELLI. Nell'annunciare il voto favorevole del mio gruppo a questo provvedimento, vorrei ricordare all'onorevole rappresentante del Governo che questo è uno dei settori più tormentati della scuola.

Non esiste nessuna disposizione di legge che regoli il problema, affidato, pertanto, alla discrezionalità più assoluta dei provveditori agli studi di modo che si verificano quelle situazioni citate dall'onorevole Pitzalis. Sollecito anche io il Governo a provvedere per i relativi concorsi con urgenza e con maggiore frequenza.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 2 nel testo emendato di cui ho dato lettura.

(E approvato).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto al termine della seduta.

Seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Buzzi e Rampa: Provvidenze economiche e di carriera per gli insegnanti delle scuole speciali (Urgenza) (3381).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Rampa e Buzzi: « Provvidenze economiche e di carriera per gli insegnanti delle scuole speciali ».

Debbo informare che la Commissione V ha espresso parere contrario dato che non erano indicati nel testo i capitoli di copertura per il maggiore onere derivante dal provvedimento.

BUZZI. Siamo di fronte a una situazione di necessità. Se la nostra Commissione ritiene che la proposta di legge merita di essere mandata avanti, almeno parzialmente, in considerazione del particolare impegno cui sono chiamati gli insegnanti di queste scuole speciali e, qualora fosse veramente accertato che i cinquanta milioni occorrenti per la copertura non fossero reperibili, si potrebbe ripiegare sulla soppressione dell'articolo 1 della proposta, mantenendo inalterato l'articolo 2. Si tratterebbe, in sostanza di rimandare ad altro provvedimento organico, che certamente tutti auspichiamo, la sistemazione definitiva e generale del problema, limitandoci a fare quel che sembra assolutamente indispensabile.

Debbo inoltre rilevare che la spesa può essere inquadrata nelle spese ordinarie dei capitoli del bilancio, perché si tratta di anticipare di un anno o due lo scatto o il passaggio al coefficiente superiore, per un numero veramente modesto di persone.

Se in questi termini la Commissione Bilancio potesse accogliere la nostra proposta, che comporterebbe una spesa del tutto irrilevante, sarebbe anche questa una dimostrazione di interessamento della Camera al problema degli insegnanti delle scuole speciali che hanno inutilmente atteso finora una legge organica, promessa da molto tempo e oggetto di elaborazione da parte di una Commissione ministeriale, e poi almeno un provvedimento che venisse a risolvere certi aspetti economici e giuridici della loro particolare situazione.

PRESIDENTE. L'articolo relativo alla copertura resterebbe quindi quello già proposto.

BUZZI. Sì, perché l'onere diverrebbe assolutamente irrilevante.

CODIGNOLA. Mi sembra che la proposta dell'onorevole Buzzi si possa accettare.

RAMPA, *Relatore*. Sono anch'io d'accordo di ridurre il testo a due articoli, salvo la possibilità di un ulteriore tentativo da farsi da parte del Governo per reperire quei 50 milioni che, secondo noi, sono perfettamente disponibili su determinati capitoli di bilancio.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. Do lettura dell'articolo 1:

ART. 1.

Il compenso mensile, dovuto a norma dell'articolo 28 del regio decreto 1º luglio 1933, n. 786, ai maestri delle scuole speciali statali, per ogni ora settimanale di servizio eccedente il normale orario delle lezioni, è determinato nella misura dei due terzi di un venticinquesimo dello stipendio mensile iniziale dovuto all'insegnante elementare di ruolo, con la qualifica di ordinario.

Gli insegnanti di scuole speciali istituite previa convenzione con comuni o Enti dopo il 31 dicembre 1933, ed alle quali si applichino le disposizioni del primo comma dell'articolo 29 del regio decreto 1º luglio 1933, n. 786, godono, sempre nel caso di orario oltre il normale, del trattamento di cui al comma precedente.

L'indennità speciale, di cui al 3° comma dell'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 1002, prevista per i maestri delle scuole speciali statali per fanciulli anormali, di cui all'articolo 230 del testo unico 5 febbraio

1928, n. 577, e per minorati fisici, è elevata a lire 7.000 mensili.

Tale indennità è corrisposta per il periodo compreso tra il 1º settembre ed il 30 giugno per i maestri di ruolo; ed in ragione del servizio effettivamente prestato durante il periodo di insegnamento e di esame, per i maestri non di ruolo.

L'onorevole Buzzi propone di sopprimevlo. Pongo in votazione il mantenimento dell'articolo 1.

(Non è approvato).

Passiamo all'articolo successivo. Ne do lettura:

ART. 2.

Agli insegnanti di ruolo delle scuole speciali statali, di cui al precedente articolo, è riconosciuto, ai fini della progressione economica e di carriera, il diritto all'anticipo di un anno, per ogni quinquennio di effettivo e ininterrotto servizio prestato nella stessa scuola, con qualifica non inferiore a distinto.

L'onorevole Buzzi propone che esso sia sostituito dal seguente:

"Agli insegnanti di ruolo delle scuole speciali statali e degli istituti per l'istruzione elementare dei ciechi e dei sordomuti, è riconosciuto, ai fini della progressione economica e di carriera, il diritto all'anticipo di un anno per ogni quinquennio di effettivo e interrotto servizio prestato in scuole speciali o in istituti del medesimo tipo con qualifica non inferiore a distinto".

Pongo in votazione, come principio, l'articolo 2, che in sede di coordinamento diverrà articolo 1, nella formulazione testé letta.

(È approvato).

Passiamo all'articolo successivo. Ne do lettura:

ART. 3.

Agli insegnanti, di cui al terzo comma dell'articolo 1 della presente legge, che abbiano prestato non meno di 15 anni di servizio nelle scuole speciali statali, è riconosciuto un aumento di 5 anni del servizio utile ai fini del trattamento di quiescenza.

L'onorevole Buzzi propone che sia sostituito dal seguente:

« Agli insegnanti che abbiano prestato non meno di 15 anni di servizio nelle scuole statali

speciali e negli istituti per l'istruzione elementare dei ciechi e dei sordomuti, è riconosciuto un aumento di 5 anni del servizio utile ai fini del trattamento di quiescenza.

Per i riconoscimenti di cui all'articolo i e al primo comma del presente articolo vengono computati tutti i servizi prestati nelle scuole speciali e negli istituti anche anteriormente all'entrata in vigore della presente legge».

Pongo in votazione come principio l'articolo 3, che in sede di coordinamento diverrà articolo 2, nella formulazione testé letta.

(È approvato).

L'onorevole Buzzi ha presentato un articolo 3-bis, per quanto concerne la copertura.

Ne do lettura e lo pongo in votazione nel principio:

"Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede mediante gli stanziamenti del capitolo 43 del bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1962-63 e dei corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi, integrati dagli stanziamenti previsti dall'articolo 46 della legge concernente provvedimenti per lo sviluppo della scuola nel triennio dal 1962 al 1965 ».

(E approvato).

Sull'intero testo, ora votato nel principio. sentiremo il parere della V Commissione Bilancio, ed eventualmente lo voteremo in modo definitivo in una prossima seduta.

Discussione del disegno di legge: Ordinamento della scuola speciale per archivisti e bibliotecari della Università di Roma (Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato) (4291).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Ordinamento della scuola speciale per archivisti e bibliotecari dell'Università di Roma ».

Prego l'onorevole Franceschini di svolgere la relazione.

FRANCESCHINI, Relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge al nostro esame, già approvato dal Senato, si propone di dare un assetto organico e definitivo alla scuola speciale per archivisti e bibliotecari dell'Università di Roma, già esistente fin dal 1947 con questo stesso nome.

Il disegno di legge, presentato nel luglio del 1962, è stato preceduto da due proposte di legge, una dei senatori Ciasca ed altri, del 17 luglio 1956, e una dei deputati Badini Confalonieri ed altri del 31 ottobre 1959, tendenti ambedue allo stesso scopo.

Si tratta in sostanza di sistemare questa scuola speciale, la cui utilità è universalmente riconosciuta e che deve preparare professionalmente, oltre che scientificamente, gli archivisti, i conservatori di manoscritti e i bibliotecari.

In virtù del disegno di legge la scuola diviene biennale e, in virtù dell'articolo 6, viene aperta non soltanto ai laureati, ma anche agli studenti universitari di determinate facoltà che abbiano compiuto un biennio. In questo modo il legislatore ha creduto opportuno instradare, non solo i laureati, ma anche i giovani studenti a questa carriera così importante e preziosa per la cultura.

Questa scuola speciale, a norma dell'articolo 5, viene poi considerata come facoltà di lettere, diventando quindi una facoltà di lettere specializzata, e riceve un suo ordinamento dal consiglio della scuola stessa eletto a norma delle vigenti disposizioni.

Il suo preside entra a far parte del Senato accademico dell'Università di Roma, mentre ai suoi studenti, laureati o non, vengono estese tutte le norme riguardanti gli studenti universitari.

Seguono poi le norme transitorie, e l'articolo 9 stabilisce che coloro che hanno già frequentato il primo anno, possono completare i loro studi con un anno ancora di frequenza.

All'articolo 10, infine, si stabilisce che nella prima applicazione della presente legge e fino a che non sia stato approvato l'ordinamento della scuola, come dall'articolo 3, il consiglio della scuola sarà composto a norma dell'articolo 151 dello Statuto della predetta Università di Roma.

Poiché non si tratta di una legge innovativa ma di una legge di sistemazione, ritengo che la Commissione possa esprimere senz'altro parere favorevole.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Debbo rilevare che si tratta di una legge assai importante. Chi è a contatto con il settore universitario sa quale importanza abbia una cattedra per archivisti e bibliotecari presso l'università di Roma. Credo di interpretare il pensiero dell'intera Commissione esprimendo parere favorevole al provvedimento.

Poiché nessuno chiede di interloguire, dichiaro chiusa la discussione generale. Il Go-

verno fa presente di essere ovviamente favorevole al provvedimento.

Passiamo agli articoli che, poiché non sono stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione:

ART. 1.

È istituita presso l'Università degli studi di Roma, ai sensi dell'articolo 20, comma terzo, lettera a) del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, la Scuola speciale per archivisti e bibliotecari al fine di promuovere l'incremento scientifico delle discipline archivistiche e bibliografiche e di curare la preparazione tecnica e professionale necessaria per il governo degli archivi e delle biblioteche.

La Scuola speciale di cui al precedente comma è sostitutiva della Scuola già esistente, con eguale denominazione, presso l'Università degli studi di Roma.

(E approvato).

ART. 2.

La Scuola cura la preparazione professionale di:

- a) archivisti;
- b) conservatori di manoscritti;
- c) bibliotecari.

I corsi, distinti secondo le sezioni di cui al comma precedente, hanno la durata di un biennio e danno adito rispettivamente al conferimento del diploma di:

- a) archivista-paleografo;
- b) conservatore di manoscritti;
- c) bibliotecario.

(E approvato).

ART. 3.

La Scuola è governata dal Consiglio, composto dal Preside eletto a norma delle vigenti disposizioni legislative, dai professori di ruolo e fuori ruolo organicamente appartenenti alla Scuola, nonché dai professori di ruolo ordinario e straordinari delle Facoltà dell'Università di Roma, titolari di discipline costitutive dell'ordinamento didattico della Scuola, che verrà determinato con le modalità di cui agli articoli 17 e 20 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.

Il Preside della Scuola fa parte del Senato accademico dell'Università di Roma.

(E approvato).

ART. 4.

L'organico della Scuola comprende i due posti di professore di ruolo assegnati con decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1955, n. 36, e il posto di assistente ordinario assegnato con decreto del Ministro della pubblica istruzione in data 29 novembre 1954.

(È approvato).

ART. 5.

Agli effetti dell'articolo 3 della legge 30 dicembre 1947, n. 1477, modificato con legge 2 agosto 1957, n. 699, ed agli effetti dell'articolo 1 della legge 13 luglio 1954, n. 439, la Scuola speciale per archivisti e bibliotecari è considerata come Facoltà di lettere e filosofia, limitatamente ai professori di ruolo e fuori ruolo organicamente appartenenti alla Scuola stessa ai sensi del precedente articolo 4.

(È approvato).

ART. 6.

Possono iscriversi alla Scuola i laureati in lettere, in filosofia, in giurisprudenza, in scienze politiche, in materie letterarie, in pedagogia e in lingue e letterature straniere nonché gli studenti delle medesime facoltà che abbiano superato gli esami del primo biennio. Coloro che non siano in possesso del diploma di maturità classica dovranno sostenere, per iscriversi alla Scuola, una prova che attesti la loro conoscenza della lingua greca.

(E approvato).

ART. 7.

Per gli iscritti alla Scuola valgono, in quanto applicabili, le norme contenute nel Regolamento approvato con regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, e, in quanto attiene alle tasse e sopratasse e ai contributi di qualsiasi natura, le disposizioni legislative concernenti gli studenti delle Facoltà.

(E approvato).

ART. 8.

All'Università degli studi di Roma è corrisposto un assegno annuo di lire 4.000.000 quale contributo dello Stato per il funzionamento della Scuola. La relativa spesa farà carico sul capitolo n. 147 del bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio 1962-63 e sui capitoli corrispondenti per gli esercizi successivi.

(E approvato).

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

ART. 9.

Per gli allievi iscritti al primo anno della Scuola speciale per archivisti e bibliotecari, nell'anno accademico in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, la durata dei corsi previsti come triennali dallo Statuto dell'Università di Roma, è ridotta ad un biennio a norma del precedente articolo 2, comma secondo.

(E approvato).

ART. 10.

Nella prima applicazione della presente legge e fino a che non sia stato approvato l'ordinamento della scuola, di cui al precedente articolo 3, il Consiglio della Scuola sarà composto dai professori di ruolo organicamente appartenenti alla Scuola stessa e dai professori di ruolo di altra Facoltà dell'Università di Roma che siano titolari degli insegnamenti costitutivi della Scuola previsti dall'articolo 151 dello Statuto della predetta Università di Roma.

(E approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Seguito della discussione delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Leone Raffaele ed altri: Modifiche e aggiunte alle disposizioni sulla decorrenza della nomina in ruolo del personale direttivo e docente degli Istituti di istruzione elementare, secondaria e artistica, di cui all'articolo 7 della legge 13 marzo 1958, n. 165 (2667); Pinna ed altri: Estensione dei benefici concessi dall'articolo 7 della legge 13 marzo 1958, n. 165, ad altre categorie di insegnanti elementari, reduci o ex partigiani (Urgenza) (1625); Gorreri Dante ed altri: Norme integrative ed interpretative della legge 6 dicembre 1956, n. 1429, sulla sistemazione della carriera dei docenti della scuola elementare, secondaria e di istruzione artistica, in possesso dei requisiti di perseguitati politici o razziali (3235); Cruciani e Spadazzi: Modifica alla decorrenza della nomina in ruolo dei professori di educazione fisica degli Istituti di istruzione secondaria, di cui al secondo comma dell'articolo 15 della legge 7 febbraio 1958, n. 165, e successive modifiche (3670).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata delle proposte di legge nn. 2667, 1625, 3235 e 3670. La V Commissione osserva che l'articolo riguardante la copertura non reca alcuna indicazione circa i capitoli di bilancio dove dovrà essere inserita la maggiore spesa derivante dall'approvazione del provvedimento, e pertanto ha rinviato l'emanazione del parere.

LEONE RAFFAELE. I capitoli non sono stati indicati perché evidentemente il provvedimento tocca tutti i capitoli ordinari di spese fisse riguardanti il personale; per quanto concerne l'ammontare dell'onere si è già detto che esso dovrebbe aggirarsi intorno ai 250 milioni annui.

PRESIDENTE. La Commissione intende, allora, insistere presso la V Commissione Bilancio, che i 250 milioni di onere derivante dall'applicazione della legge – cifra approssimativa comunque – vanno iscritti dei normali capitoli di bilancio di competenza del personale della scuola.

Se non vi sono obiezioni così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

Discussione della proposta di legge d'iniziativa del senatore Menghi: Proroga della legge 26 ottobre 1952, n. 1784, sulle norme per salvare i ragazzi d'Italia dalla deflagrazione di ordigni di guerra (Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato) (4222).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa del senatore Menghi: « Proroga della legge 26 ottobre 1952, n. 1784, sulle norme per salvare i ragazzi d'Italia dalla deflagrazione di ordigni di guerra ».

La proposta di legge è stata approvata dalla VI Commissione del Senato nella seduta del 30 ottobre 1962.

Sia il parere della IV Commissione, sia quello della VII Commissione non sono pervenuti nei termini prescritti dal Regolamento; pertanto si intende che dette Commissioni siano favorevoli all'accoglimento di detta proposta di legge.

In assenza del Relatore, onorevole Savio Emanuela, se la Commissione è d'accordo, ic stesso posso riferire brevemente ai colleghi in merito alla proposta di legge.

La proposta di legge d'iniziativa del senatore Menghi ha lo scopo di prorogare per altri cinque anni la legge 26 ottobre 1952, n. 1784, prorogata con legge 2 aprile 1958, n. 363, che prescrive norme per salvare i ragazzi d'Italia dalla deflagrazione di ordigni di guerra. Poiché ancora, purtroppo, si rin-

vengono tali ordigni assai pericolosi per i ragazzi, la proroga proposta si rivela opportuna. Esprimo pertanto parere favorevole alla proposta di legge.

MAGRI, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Il Governo è favorevole all'approvazione della proposta di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Do lettura dell'articolo unico della proposta di legge:

«La legge 26 ottobre 1952, n. 1784, prorogata con la legge 2 aprile 1958, n. 363, che prescrive norme per salvare i ragazzi d'Italia dalla deflagrazione degli ordigni di guerra, è prorogata per altri cinque anni a partire dal 5 dicembre 1962».

Poiché non sono stati presentati emendamenti, trattandosi di articolo unico, la proposta di legge sarà votata direttamente a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei senatori Baldini ed altri: Decorrenza giuridica delle assunzioni in ruolo degli insegnanti degli Istituti e scuole di istruzione secondaria e artistica disposte dalla legge 28 luglio 1961, n. 831, e di alcune categorie di insegnanti di educazione fisica (Modificata dalla VI Commissione permanente del Senato) (4231-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei senatori Baldini, Moneti e Baracco: « Decorrenza giuridica delle assunzioni in ruolo degli insegnanti degli istituti e scuole di istruzione secondaria e artistica, disposte dalla legge 28 luglio 1961, n. 831, e di alcune categorie di insegnanti di educazione fisica ».

La proposta di legge in oggetto fu approvata dal Senato nella seduta del 30 ottobre 1962. Fu quindi modificata dalla nostra Commissione nella seduta del 14 dicembre 1962 e modificata ancora dal Senato nella seduta del 25 gennaio 1963.

LEONE RAFFAELE, Relatore. Il Senato anzitutto, ha modificato l'articolo 2 ed ha soppresso il secondo comma, ove si disponeva per l'immissione in ruolo degli abilitati.

Ha poi modificato completamente l'articolo 3, sopprimendo il carattere abilitante del titolo conseguito presso gli I.S.E.F. e presso i corsi di formazione professionale, e introducendo nuovamente il sistema dell'abilitazione didattica sia per quelli che risulteranno idonei nei corsi in questione, sia per i diplomati I.S.E.F., non ancora abilitati.

A proposito di questo terzo articolo vi è da osservare che è stato commesso un errore, perché, nella citazione della legge 15 dicembre 1955, n. 1440, non è stato specificato l'articolo che prevede l'abilitazione didattica.

Debbo dire che ho molte perplessità circa le modificazioni apportate. Vorrei sentire anche il pensiero dei colleghi.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale, con la premessa che non potremo comunque procedere alla votazione finale, mancando il parere della V Commissione Bilancio.

SCARASCIA, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Se il parere favorevole fu dato quando la legge era ancora meno precisa, non capisco perché debba essere negato oggi che con le modifiche apportate la legge appare più chiara e più rispondente alla necessità del settore. Desidero comunque fornire agli onorevoli commissari precisi ragguagli in merito alle modificazioni apportate.

Anzitutto ricordo che nella precedente lunghissima discussione presso questa Commissione, si decise all'unanimità di lasciare l'articolo 1 nella identica formulazione fornita dal Senato, mentre all'articolo 2 si ebbero posizioni contrastanti circa l'immissione nei ruoli, che il Senato aveva limitato agli idonei. Questa Commissione ricorse a un diverso criterio, cioè non solo la data di decorrenza soltanto per gli idonei ma anche a tutti coloro che avessero conseguito, nel frattempo, l'abilitazione i quali attraverso il decreto del 15 dicembre 1961 entravano nei ruoli.

Su questo punto il Ministero della pubblica istruzione sollevò delle difficoltà, in quanto che non veniva stabilito con precisione come doveva essere fatta questa graduatoria e, quindi, riteneva che fosse più valida la precedente formulazione fatta dal Senato, limitata cioè agli idonei al concorso; il Senato, pertanto, ha ripristinato in parte il vecchio testo.

Il terzo articolo, quello sull'abilitazione, è stato infine modificato nel senso che si stabilisce che il Ministero della pubblica istruzione è autorizzato a bandire entro il 31 dicembre 1963, con le modalità previste per l'abilitazione didattica, l'esame relativo.

BALDELLI. All'articolo 2 noi troviamo lo stesso trattamento per il personale insegnante di educazione fisica che ha superato un concorso e il personale di cui agli articoli 1 e 2

che vinse il concorso per titoli, ciòè senza nessun esame.

Quindi sono dell'avviso che la precedente formulazione corrispondeva ad una esigenza di equifà e forse adesso, e solo adesso, coloro che incautamente hanno fatto un dramma intorno ad una situazione tanto chiara si accorgono quali spese debbono pagare per aver fomentato i fuochi della discordia e dell'opposizione.

Per quanto riguarda l'articolo 3, sono tutti d'accordo che, da un punto di vista dell'interesse generale della scuola, era molto meno grave riconoscere il valore di idoneità ad un attestato conseguito presso commissioni esterne nominate dal Ministero, che non riaprire la possibilità della cosiddetta abilitazione didattica prevista dall'articolo 7 della legge n. 1440.

La terza osservazione da fare è che, se noi prendiamo per buona la data del 31 dicembre, ciò significa che la legge si risolve in una presa in giro per coloro che possono esserne i beneficiari.

In altri termini vorrei che, se si deve accedere a questo testo per ragioni di tempo, almeno ci sia un impegno del Governo affinché si facciano due sessioni di esami. Se si deve fare giustizia, essa sia fatta e per tutti coloro che hanno oggi titolo ad avere l'abilitazione didattica e anche per coloro che usciranno dall'I.S.E.F. dopo il 20 ottobre.

SCARASCIA, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Non ci sono soltanto quelli dell'I.S.E.F., ma anche quelli che debbono fare il terzo ciclo dei corsi di formazione professionale.

BALDELLI. Occorrerebbero quindi due sessioni di esami, una immediatamente per quelli che hanno già il titolo e una per gli altri. Perché, in fondo, tutti costoro si trovano nella stessa posizione di aver maturato o di star maturando le condizioni onde poter successivamente partecipare ai concorsi per coprire le cattedre che sono ancora disponibili.

ELKAN. Condivido le osservazioni mosse dall'onorevole Baldelli e mi preoccupo del fatto che per il 7 febbraio sono state già indette le abilitazioni regolari, per cui molti degli aventi diritto all'abilitazione si trovano giustamente in difficoltà: o non possono affrontare l'abilitazione del 7 febbraio, oppure debbono rinviare l'abilitazione didattica nell'arco di tempo che va da oggi fino al 31 dicembre.

Non credo pertanto che si dovrebbe, proprio per un atto di giustizia, chiederci di dare subito il nostro voto favorevole. Si dovrebbe prima rinviare, con una decisione immediata, l'esame di abilitazione del 7 febbraio e, contemporaneamente, fra un mese, fare un'altra abilitazione, in modo da consentire a questi insegnanti di scegliere l'abilitazione didattica con piena tranquillità.

In questo modo potremmo correggere le gravi preoccupazioni che questa legge sta provocando in seno alla scuola.

DE MICHIELI VITTURI. Condivido pienamente quanto ha detto il collega Baldelli. Allo stato attuale delle cose non c'è altro da fare. Gli insegnanti sono indecisi su che cosa debbono fare, se debbono affrontare l'abilitazione indetta entro il 7 febbraio o aspettare quella didattica.

In una situazione di incertezza di questo genere, ritengo che si dovrebbe rinviare l'esame di abilitazione.

LEONE RAFFAELE, *Relatore*. Dopo le osservazioni dei colleghi in merito alla proposta di legge, dichiaro soltanto due cose. In primo luogo ritengo che debba essere votato un ordine del giorno con il quale si inviti il Governo a rinviare il concorso, anche se credo che non sia più possibile per quello del 7 febbraio perché ormai sono già state presentate le domande.

In secondo luogo, alle osservazioni dell'onorevole Baldelli vorrei aggiungerne un'altra. È indubbio che la legge debba ritornare al Senato perché deve essere introdotta la specificazione in merito all'articolo 7 della legge n. 1440. Infatti, ove nella legge non fosse menzionato quell'articolo 7, non si saprebbe a quale tipo di abilitazione ci si intende riferire, in quanto la legge n. 1440 si riferisce a vari tipi di abilitazione.

Con l'ultimo comma dell'articolo 3 si viene ad innovare, perché basta che l'insegnante abbia insegnato un solo giorno, perché abbia il titolo a partecipare all'esame di abilitazione.

È detto infatti: « La qualifica è sostituita da apposito rapporto informativo del Capo d'Istituto qualora l'insegnante, per la brevità del servizio prestato, non sia stato qualificato ».

Io mi permetto di osservare che coloro che si sono diplomati in giugno o in ottobre non possono entrare in graduatoria, poiché non possono avere neanche un giorno di servizio.

SCARASCIA, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Il primo comma dell'articolo 3 parla di una speciale sessione di abilitazione alla quale potranno partecipare gli insegnanti di educazione fisica che alla data dei bando siano in attività di servizio.

LEONE RAFFAELE, Relatore. Ciò significa che, se costoro hanno conseguito il titolo

l'anno scorso, saranno nominati con diritto di precedenza su tutti gli altri.

Evidentemente si vuol parlare di coloro che acquisirono il titolo nel 1962, perché altrimenti questo secondo comma non avrebbe significato.

Vorrei quindi fare questa dichiarazione: non si intende che il provvedimento è esteso a coloro che si diplomano nella sessione di giugno e nella sessione dell'ottobre 1963 negli istituti superiori.

In questa maniera noi non illudiamo questi studenti.

D'altra parte occorre spiegare agli studenti che questo è meglio per loro, perché non beneficiano di un provvedimento che va loro contro. Questo è il nostro dovere di leali legislatori.

Del resto il beneficio che si vuole introdurre è veramente abnorme; il Parlamento una sola volta ha voluto concedere l'abilitazione in questa maniera per vere esigenze della scuola italiana. Oggi si introduce di nuovo questo sistema e ciò non mi può certo trovare favorevole.

SCIORILLI BORRELLI. A mio avviso la norma riguardante la data del concorso potrebbe suscitare delle perplessità. Il Ministero, entro il 31 dicembre di quest'anno dovrebbe indire il concorso, allora i candidati dovranno presentare le domande per essere accreditati nelle graduatorie dei Provveditorati. Entrerebbero anche coloro che si diplomano a giugno e a ottobre.

Ma sarebbe opportuno anche lasciare impregiudicata la situazione di coloro che vogliono prendere l'abilitazione al 31 dicembre.

SCARASCIA, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Noi avremmo infatti pensato di stabilire due sessioni; una il 30 giugno 1963 e un'altra il 30 giugno 1964.

ELKAN. Su questo l'onorevole rappresentante del Governo potrebbe darci qualche assicurazione?

SCARASCIA, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. L'articolo 3 potrebbe essere modificato conformemente a questa mia ipotesi e cioè, « it Ministero della pubblica istruzione è autorizzato a bandire entro il 30 giugno 1963 ed entro il 30 giugno 1964, con le modalità stabilite dall'articolo 7 della legge 15 dicembre 1955, n. 1440, due speciali sessioni di abilitazione ».

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale. Resta inteso che noi votiamo gli articoli 2 e 3, ma senza passare alla votazione finale finché non è giunto il parere della V Commissione, che si riunirà mercoledì mat-

tina. Nella stessa giornata noi potremo approvare la legge e, se ci saranno modifiche, inoltrare immediatamente il messaggio al Senato.

Passiamo ora all'esame delle modifiche apportate.

L'articolo 1 non è stato modificato.

La nostra Commissione aveva approvato l'articole 2 nel seguente testo:

"Hanno effetto giuridico dal 1º ottobre 1962 anche le nomine degli insegnanti di educazione fisica assunti in ruolo in base ai concorsi previsti dal terzo comma dell'articolo 14 della legge 7 febbraio 1958, n. 88 e successive modificazioni.

Gli insegnanti di educazione fisica aventi titolo alla partecipazione ai concorsi di cui al primo comma del presente articolo, e coloro che hanno conseguito l'abilitazione nella sessione indetta con decreto ministeriale 15 dicembre 1961, sono ammessi a domanda in apposite graduatorie da compilarsi sulla base dei criteri adottati per i concorsi di cui al comma primo del presente articolo.

Coloro che raggiungono il punteggio minimo richiesto per l'inclusione nelle graduatorie di merito previste dal precedente comma sono assunti in ruolo ».

La VI Commissione del Senato lo ha così modificato:

"Hanno effetto giuridico dal 1º ottobre 1962 anche le nomine degli insegnanti di educazione fisica iscritti nelle graduatorie dei concorsi previsti dal terzo comma dell'articolo 14 della legge 7 febbraio 1958, n. 88, dall'articolo 7 della legge 30 dicembre 1960, n. 1727, e dall'articolo unico della legge 28 aprile 1961, n. 400.

Gli iscritti nelle graduatorie di merito dei predetti concorsi saranno assunti in ruolo fino all'esaurimento di esse, utilizzando i posti disponibili e quelli non assegnati previsti dal decreto del Ministro della pubblica istruzione del 18 agosto 1962, di attuazione della legge 28 luglio 1961, n. 831, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 235 del 18 settembre 1962 ».

Pongo in votazione l'articolo 2 nel testo della Commissione del Senato.

(E approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 3 nel seguente testo:

«È riconosciuto valore abilitante ai diplomi conseguiti presso gli Istituti superiori di educazione fisica nell'anno accademico 1961-62.

È altresì riconosciuto valore abilitante all'attestato di idoneità conseguito entro il 34 dicembre 1962 a conclusione dei corsi di formazione professionale di cui all'articolo 1 della legge 30 dicembre 1960, n. 1727. Lo stesso valore abilitante è riconosciuto all'attestato conseguito entro il 31 dicembre 1963 limitatamente per coloro che, per ragioni di legittimo impedimento, non abbiano potuto frequentare i cicli estivi già espletati o sostenere le relative prove di esame ».

La VI Commissione del Senato lo ha così modificato:

- « Il Ministro della pubblica istruzione è autorizzato a bandire, entro il 31 dicembre 1963, con le modalità stabilite dalla legge 15 dicembre 1955, n. 1440, una speciale sessione di abilitazione alla quale potranno partecipare gli insegnanti di educazione fisica che alla data del bando siano in attività di servizio ed appartengano ad una delle seguenti categorie:
- a) insegnanti che siano in possesso dell'attestato di idoneità conseguito a conclusione dei corsi di formazione professionale di cui all'articolo 1 della legge 30 dicembre 1960, n. 1727, o di uno degli altri titoli validi ai sensi della stessa legge per l'ammissione agli esami di abilitazione all'insegnamento dell'educazione fisica con almeno 5 anni di servizio e qualifiche non inferiori a « buono »;
- b) insegnanti in possesso del diploma rilasciato dagli Istituti superiori di educazione fisica, che abbiano riportato almeno la qualifica di «buono». La qualifica è sostituita da apposito rapporto informativo del capo d'istituto qualora l'insegnante, per la brevità del servizio prestato, non sia stato qualificato».

Al primo comma si propone di precisare « con le modalità stabilite dall'articolo 7 della legge 15 dicembre 1955, n. 1440, ecc. ».

CODIGNOLA. Dal momento che il provvedimento deve ritornare al Senato, ritengo che si potrebbe sopprimere l'ultimo periodo del punto b), ove si parla di sostituire la qualifica a personale che ha prestato un periodo insufficiente di servizio, con un rapporto informativo.

SCIORILLI BORRELLI. Sarebbe molto pericoloso lasciare una simile facoltà ai capi di istituto!

PRESIDENTE. La sostituzione della qualifica è un atto molto pericoloso perché c'è una legge che dice a quali condizioni si può

dare la qualifica e questa è una legge che per molti insegnanti rappresenta un limite assai pesante.

CODIGNOLA. Non si può sostituire la qualifica ad un giudizio del capo d'istituto.

BALDELII. È stato fatto altre volte.

SCARASCIA, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Noi al primo comma diciamo che parteciperanno al concorso gli insegnanti di educazione fisica che, alla data del bando, siano in attività di servizio.

Partendo da questo, l'ultimo comma dice: « Gli insegnanti in possesso del diploma rilasciato dagli istituli superiori di educazione fisica che abbiano riportato almeno la qualifica di buono ».

La qualifica si riferisce quindi all'istituto dove insegna e non all'istituto di provenienza.

Ecco perché sarei d'accordo sulla richiesta di stabilire due sessioni, una per non ritardare troppo e l'altra perché gli interessati abbiano la possibilità di fare un po' di servizio.

PRESIDENTE. La prima parte dell'articolo 3 rimarrebbe così modificata:

"Il Ministro della pubblica istruzione è autorizzato a bandire, entro il 30 giugno 1963 ed entro il 30 giugno 1964, con le modalità stabilite dall'articolo 7 della legge 15 dicembre 1955, n. 1440, due speciali sessioni di abilitazione alle quali potranno partecipare gli insegnanti di educazione fisica che alla data del bando siano in attività di servizio ed appartengano ad una delle seguenti categorie: ".

La pongo in votazione.

(È approvata).

Pongo in votazione la seconda parte e l'articolo 3 nel suo complesso.

(È approvato).

Le votazioni ora avvenute sono subordinate al parere favorevole della V Commissione Bilancio.

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto all'inizio della prossima seduta di mercoledì della nostra Commissione.

Dopo l'approvazione di questo provvedimento credo di potere auspicare che gli insegnanti di educazione fisica, come è stato sempre nei nostri propositi, abbiano finalmente un ordinamento privo delle sfasature che finora hanno accompagnato la loro situazione.

Nel nuovo ordinamento scolastico infatti mal si inquadra la posizione di questi insegnanti di educazione fisica che sono costretti a chiedere leggine come queste e che debbono

risolvere problemi particolari che in altri settori della scuola sono già stati risolti con leggi più organiche.

Vorrei infatti ricordare che ogni volta che abbiamo fatto leggi nel settore dell'educazione fisica, abbiamo incontrato difficoltà di ogni genere.

Ora vorrei quindi pregare tutti perché si collabori, per quanto è possibile, assieme agli insegnanti stessi, ai dirigenti della scuola medesima, perché anche in questo settore si stabilisca quella compostezza tradizionale che è già negli altri settori della scuola italiana.

Non è un rimprovero che faccio ma una considerazione ricordando le difficoltà che abbiamo incontrato nel passato.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno e delle proposte di legge oggi esaminati.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta delle proposte di legge:

BALDELLI: « Trattamento economico dei presidi e direttori didattici incaricati degli istituti secondari di istruzione » (1178):

Presenti e votanti				. 28	
Maggioranza				. 15	
Voti favorevoli				28	
Voti contrari .				0	
(La · Commissione approva).					

Menghi: « Proroga della legge 26 ottobre 1952, n. 1784, sulle norme per salvare i ragazzi d'Italia dalla deflagrazione di ordigni di guerra » (Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato) (4222):

Presenti e votanti				. 28	
Maggioranza				. 15	
Voti favorevoli				28	
Voti contrari .				0	
(La Commissione approva).					

e del disegno di legge:

« Ordinamento della scuola speciale per archivisti e bibliotecari dell'Università di Roma » (Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato) (4291):

Presenti e votanti				. 28	
Maggioranza				. 15	
Voti favorevoli				28	
Voti contrari .				0	
(La Commissione approva).					

Hanno preso parte alla votazione:

Baldelli, Bertè, Bianchi Gerardo, Buzzi, Caiazza, Cecati, Codignola, D'Ambrosio, De Lauro Matera Anna, Elkan, Ermini, Franceschini, Franco Pasquale, Fusaro, Grilli Antonio, Leone Raffaele, Limoni, Nicosia, Perdonà, Pitzalis, Rampa, Reale Giuseppe, Roffi, Romanato, Russo Salvatore, Savio Emanuela, Sciorilli Borrelli, Titomanlio Vittoria.

La seduta termina alle 13,15.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. Francesco Cosentino

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI